



COMUNE DI VIGOLO VATTARO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUDDITI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD
ASSOCIAZIONI, ENTI E SOCIETA' SENZA FINI DI LUCRO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.3.1994

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune di Vigolo Vattaro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 31.7.1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza ed imparzialità.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della L.R. 4.1.1993, n. 1, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della L.R. 4.1.1993, n. 1.
2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 47, comma 2 della L.R. 4.1.1993, n. 1.

ART. 5

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Ad esecutività del bilancio di previsione i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano istanza di contributo redatta in conformità agli allegati modelli e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
 - b) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa antimafia, ove necessaria;
 - d) Dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.
2. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta Comunale provvede alla concessione del contributo. Il pagamento dello stesso, nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali, deve essere effettuato dietro ulteriore

presentazione delle note, fatture, contabilità e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti. Il pagamento dei contributi è in ogni caso subordinato alla presentazione di documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese per cui è concesso il contributo. Nel caso di contributo per le attività di gestione, le associazioni, qualora non fossero in grado di presentare idonea documentazione (fatture, note spese, ecc.) possono integrare la stessa con apposita dichiarazione, da rendersi nelle forme di cui alla Legge n. 15/68, attestante le spese sostenute.

Gli Enti, le Associazioni ed i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento dei attività di gestione, il cui ammontare è da determinare annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio di previsione annuale, presentano entro il 15 settembre di ogni anno le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo con l'indicazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione può concedere contributi sono di norma i seguenti:
 - a) culturale ed educativo;
 - b) sportivo e ricreativo;
 - c) sociale;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) culto pubblico;
 - f) volontariato per la protezione civile (es. Corpo VV.FF. ecc.).

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge

68/93. I Comuni e le Province possono destinare per tali iniziative un importo non superiore allo 0,80% delle somme dei primi tre titoli di bilancio.

ART. 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 5, dal programma della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata ed al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestono natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione od Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.), la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente art. 5, su semplice richiesta oltre alle dichiarazioni di cui al punto c) e d) del medesimo art.

ART. 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune di stesso.
Nessuno rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi alla attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitabilità, rappresentanza e simili effettuate dagli

Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività più significative, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia e Elementare;
 - a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nell'ambito del territorio comunale;
 - a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto anche conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni,

oppure, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione della Associazione beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali, attrezzature in conformità alle previsioni normative vigenti.

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributo "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori ad impianti e strutture di proprietà comunale in base alle convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 14

1. Il Comune, quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefissano lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti-pensionati, associazioni varie ecc.).

ART. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
 - b) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura.
 - c) In particolare l'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Vigolo Vattaro mediante contributi straordinari per la realizzazione di opere dallo stesso realizzate sul patrimonio comunale

In tale ipotesi il Consorzio di Miglioramento Fondiario dovrà presentare copia del progetto per la sua approvazione da parte dell'Amministrazione comunale; contestualmente all'approvazione del progetto, la Giunta Comunale, in rapporto alle risorse disponibili a bilancio, valuterà l'opportunità di concedere un contributo, nella misura massima pari alla

quota di spesa non coperta da contributi di altri enti o dai soci del Consorzio. Con la medesima deliberazione potrà essere concesso anche un acconto, di importo non superiore al 50%.

In ogni caso la liquidazione della rata a saldo del contributo è subordinata alla presentazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, redatti in conformità alla vigente normativa.

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 68 L.R. 21.10.1963 n. 29.
 - b) Contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi ex art. 68 della L.R. 21.10.1963 n. 29. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Enti Locali – 28.1.1992, n. 3500/632-R;
 - c) Contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati dall'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. n. 1/1993 (circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Enti Locali – 9.7.1987 n. 6607 –1/R).

ART. 17

1. L'amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Vigolo Vattaro un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.8.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi provinciali.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

ART. 18

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la

disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare la documentazione di cui all'art. 5, fatta esclusione per quella elencata alla lettera a) del 1° comma.

ART. 19

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei beni e servizi comunali, con le modalità e forme che saranno stabilite nei provvedimenti di concessione in uso.